



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 64 del 9 Aprile 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Prima Variante del Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella (PD). Integrazioni a seguito parere VAS n. 50 del 14.03.19.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Aprile 2019 come da nota di convocazione in data 5 Aprile 2019 prot. n.137342;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Cittadella con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.524513 del 24.12.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Prima Variante del Secondo Piano degli Interventi;

**PRESO ATTO CHE** la Commissione Regionale per la VAS con parere con parere n. 50 del 14 marzo 2019, ha chiesto un' integrazione del Rapporto Ambientale Preliminare esaminato "con riferimento alla matrice ambientale "Suolo e sottosuolo", componente "rischio idraulico" e "uso del suolo", chiarendo le incongruenze tra le valutazioni presenti nella matrice cromatica rispetto alla stima descrittiva degli impatti individuati, non consentendo, allo stato attuale, con ragionevole certezza scientifica e nel rispetto del "Principio di Precauzione", di escludere, in questa fase, la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulla matrice ambientale considerata.

*Si evidenzia, inoltre, nella matrice cromatica di valutazione per le matrici ambientali "Sistema socio economico e pianificazione", il verificarsi di un grado d'impatto "positivo permanente" oltre alla mancanza della stima descrittiva degli impatti."*

**PRESO ATTO CHE** con nota pec acquisita al prot. regionale n. 119890 del 26.03.2019 il Comune di Cittadella ha fatto pervenire le integrazioni richieste; successivamente, il Comune di Cittadella, con nota pec acquisita al prot. regionale n. 135526 del 04.04.2019 ha fatto pervenire volontariamente documentazione integrativa che sostituisce ed annulla quella precedentemente inviata ed acquisita al prot. regionale n. 119890 del 26.03.2019.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.412 dell'11.01.19 assunto al prot. reg. al n.11319 dell'11.01.19 del Comune di Fontaniva;
- Parere n.190 del 22.01.19 assunto al prot. reg. al n.26420 del 22.01.19 del Consiglio di Bacino;
- Parere n.13514 del 25.01.19 assunto al prot. reg. al n.35084 del 28.01.19 dell'ULSS 6;
- Parere n.17904 dell'1.02.19 assunto al prot. reg. al n. 45654 del 4.02.19 dell'ULSS 6;
- Parere n.11203 del 31.01.19 assunto al prot. reg. al n.42968 del 31.01.19 di ARPAV;
- Parere n.816 del 14.02.19 assunto al prot. reg. al n.63908 del 14.02.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.1731 del 21.02.19 assunto al prot. reg. al n.76462 del 22.02.19 del Comune di Carmignano di Brenta;

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 40/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;



**CONSIDERATO CHE** l'istanza riguarda la proposta di accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04 e s.m.i. Tale accordo è stato recepito con D.G.C. n.111 del 23/05/2018. Oggetto della proposta di accordo è la richiesta di ridefinizione dell'area di proprietà, identificata attualmente come "zona agricola" (nel PI) e in "ambito trasformabile delimitato da limiti fisici alla edificazione" (nel PATI) in area di tipo "D3 Commerciali, direzionali ed artigianato di servizio", con lo scopo di realizzare, mediante un successivo PUA, un nuovo fabbricato ad uso commerciale.

La Commissione Regionale VAS, con voto n. 50 in data 14.03.2019, chiedeva un'integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare, con riferimento alla matrice ambientale "Suolo e sottosuolo", componente "rischio idraulico" e "uso del suolo", chiarendo le incongruenze tra le valutazioni presenti nella matrice cromatica rispetto alla stima descrittiva degli impatti individuati, non consentendo, allo stato attuale, con ragionevole certezza scientifica e nel rispetto del "Principio di Precauzione", di escludere, in questa fase, la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulla matrice ambientale considerata. Si evidenzia, inoltre, nella matrice cromatica di valutazione per le matrici ambientali "Sistema socio economico e pianificazione", il verificarsi di un grado d'impatto "positivo permanente" oltre alla mancanza della stima descrittiva degli impatti."

In data 4 aprile 2019 il Comune di Cittadella ha trasmesso le integrazioni in conformità a quanto previsto dal parere motivato VAS n. 50. Il Valutatore nelle integrazioni, infatti, precisa che "il riferimento agli "impatti" riportato al cap. 6.1 del RAP "matrice di stima degli impatti" è da intendersi più propriamente quale stima dei potenziali "effetti" che la variante può comportare sull'ambiente." Per quanto riguarda le matrici "Suolo e sottosuolo", componente "rischio idraulico" e "uso del suolo", precisa quanto segue:

*"Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla componente "rischio idraulico" si osserva che la variante è accompagnata da apposito studio di compatibilità idraulica redatto ai sensi della DGRV. 2948 del 06/10/2009. Allegando altresì i pareri del Consorzio di Bonifica Brenta (n. 123 del 03.01.19) e Genio Civile prot. 46440 del 04.02.19.*

*Dichiarando che "In considerazione dei pareri sopra citati, espressi successivamente alla stesura del RAP in oggetto, gli effetti valutati al cap. 6 per la componente "rischio idraulico" si possono considerare nulli o trascurabili."*

*Inoltre l'intervento come richiesto dal parere del consorzio di Bonifica Brenta dovrà essere valutato "in funzione delle condizioni di effettiva permeabilità del terreno in sito" mediante la specifica valutazione di compatibilità idraulica in sede di PUA.*

Relativamente all'uso del suolo si riporta quanto segue: "... si è ritenuto che la variante comporti un effetto negativo "modesto" in quanto la trasformazione riclassifica un'area, definita dal PATI come "trasformabile", da "zona agricola E" a "zona commerciale, direzionale ed artigianato di servizio D3" e pertanto consuma suolo per circa 0,8 ha. Tale valore rientra comunque nelle quantità di consumo di suolo ammesse dal PAT e dalla DGR. 668/2018."

Relativamente alla matrice "Sistema socio economico e pianificazione", il Valutatore evidenzia che, "... gli effetti si sono considerati "positivi permanenti". In questo caso si fa riferimento a più aspetti positivi. In primo luogo l'accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04, che sta alla base della presente variante, include una quota di oneri perequativi da corrispondere all'amministrazione; con DCC. 16 del 29.05.2018 è stato dichiarato l'interesse pubblico. Tale perequazione costituisce un beneficio che potrà tradursi in una serie di opere per la collettività stabili nel tempo."

Relativamente agli aspetti economici, si fa presente che, "L'introduzione di nuove attività commerciali potrà generare, quale effetto, l'aumento dei posti di lavoro. Si tratta di situazioni che potranno avere effetti sia all'interno del territorio comunale di Cittadella, quanto su comuni limitrofi con permanenza nel tempo.

*Infine, la valutazione degli effetti relativi alla pianificazione, riguarda la coerenza positiva rispetto ai piani sovra ordinati esaminati nel cap. 4 del RAP."*



In considerazione della mancata verifica della coerenza con il "*Piano di Emergenza Comunale*", prima dell'attuazione di quanto previsto nella presente variante, dovrà essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "*Piano di Emergenza Comunale*".

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV, in data 9 aprile 2019 dalla quale emerge che la riguarda la Prima Variante del Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Prima Variante del Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi:

- **Prima dell'attuazione:**
  - deve essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "*Piano di Emergenza Comunale*".
- **In fase di attuazione:**
  - devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP e nelle integrazioni pervenute in data 4 aprile 2019;
  - devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
    - C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 3 del 23/01/2018 della Commissione Regionale VAS.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUUV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUUV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine